



# COMUNE DI CAPRALBA

Provincia di Cremona

Via Piave, n. 2

26010 CAPRALBA CR

Tel. 0373/4521 – Fax. 0373/450495

codice fiscale n.00323260190

[www.comune.capralba.cr.it](http://www.comune.capralba.cr.it)

**Approvato con deliberazione  
CC n. 8 in data 30.03.2010**

## **REGOLAMENTO**

### **PER LA TENUTA E LA GESTIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DI COMUNICAZIONE PUBBLICA**

## **Art. 1 – Ambito di applicazione**

1. Al fine di garantire maggiore efficacia alla divulgazione di messaggi istituzionali o comunque di interesse civico e/o generale, il Comune di Capralba si dota di apparecchiature elettroniche di comunicazione pubblica, la tenuta e la gestione delle quali è disciplinata dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento si applica a tutte le apparecchiature elettroniche possedute o gestite dal Comune di Capralba con le quali sia possibile diffondere presso una pluralità indeterminata di persone ancorché prive di particolari strumenti tecnici, messaggi sia brevi che articolati.
3. Il tabellone elettronico comunale di cui il Comune è già dotato e quelli che verranno installati successivamente sono strumenti di informazione istituzionale rivolti alla cittadinanza per:
  - a) la comunicazione istituzionale
  - b) la comunicazione di iniziative di interesse collettivo senza finalità politiche (sociali, culturali, sportive)
4. Dall'ambito di applicazione del presente regolamento sono esclusi gli strumenti connessi con la rete Internet ovvero con altre reti telematiche.

## **Art. 2 – Competenze della Giunta Comunale**

1. La Giunta Comunale dispone l'attivazione di nuove apparecchiature elettroniche di comunicazione pubblica ovvero la disattivazione di apparecchiature già esistenti.
2. La Giunta Comunale, nell'ambito delle competenze sul Regolamento degli Uffici e dei servizi, individua l'ufficio cui è attribuito il compito della tenuta e della gestione delle apparecchiature elettroniche di comunicazione pubblica.

## **Art. 3 – Informazioni divulgabili**

1. Attraverso le apparecchiature elettroniche di comunicazione pubblica possono essere diffusi, di norma:
  - a) Comunicati ed avvisi connessi con l'attività istituzionale del Comune, dei suoi Uffici, di Enti in cui il Comune abbia partecipazione diretta;
  - b) Annunci di manifestazioni di qualunque genere che il Comune organizza in proprio, in collaborazione con altri soggetti
  - c) Riunioni organizzative, informative o culturali promosse dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti sul territorio, purchè si tratti di scuole pubbliche o paritarie o convenzionate con l'Amministrazione Comunale e di riunioni aperte ad un pubblico più vasto rispetto agli alunni frequentanti la scuola ed ai loro genitori;
  - d) Messaggi di pubblica utilità richiesti da gestori di servizi pubblici operanti sul territorio comunale, con esclusione di messaggi a contenuto commerciale.
2. Nel caso di più richieste provenienti da associazioni diverse per lo stesso periodo, viene data la preferenza secondo l'ordine temporale di presentazione.
3. Attraverso le apparecchiature non vengono, in ogni caso diffuse informazioni di contenuto esclusivamente religioso, né annunci attinenti all'attività dei partiti o dei movimenti, gruppi e associazioni che siano ad essi riconducibili, né informazioni commerciali di alcun tipo.

#### **Art. 4 – Segnalazioni di informazioni.**

1. Le informazioni di cui all'articolo precedente sono indicate all'ufficio incaricato della gestione delle apparecchiature da:
  - Sindaco, assessori, segretario comunale, mediante comunicazione scritta ma informale;
  - Responsabili dei servizi comunali, limitatamente all'attività del servizio cui sono preposti, mediante comunicazione scritta ma informale;
  - Responsabili delle associazioni di cui al comma 2 dell'articolo precedente, limitatamente alle iniziative da loro promosse, mediante comunicazione scritta;
  - Dirigenti delle scuole o loro delegati, limitatamente alle iniziative da loro promosse di cui al comma 1 - lettera c) dell'articolo precedente in forma scritta;
  - Funzionari responsabili dei gestori di servizi pubblici, limitatamente alle iniziative da loro promosse di cui al comma 1 lettera d) dell'articolo precedente, mediante comunicazione scritta su apposito modulo;
2. I richiedenti, di cui ai punti c) e le associazioni di cui a comma 2 dell'articolo precedente, devono comunicare, di norma entro 5 giorni prima dal giorno della esposizione, gli estremi essenziali dell'informazione da diffondere. Le richieste pervenute oltre tale termine potranno essere non accolte. L'informazione verrà, di norma, diffusa per 5 giorni consecutivi.

#### **Art. 5 – Compiti dell'ufficio incaricato della gestione delle apparecchiature:**

- L'Ufficio incaricato della gestione delle apparecchiature riceve le richieste di divulgazione dei messaggi;
- Provvede alla redazione ed alla gestione dei messaggi, seguendo per quanto possibile le indicazioni fornite dai richiedenti;
- Ove le informazioni non possono essere divulgate, viene data comunicazione scritta ai richiedenti, sentito il Sindaco, dei motivi del rifiuto alla pubblicazione;
- Tiene un registro dei messaggi diffusi.